

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 353 del 10 aprile 2018

Oggetto: DGR 62/01 - DGR 2164/01 - DGR 1449/03 - DGR 1071/05 - DGR 868/06 - DGR 974/08. Accredimento strutture di formazione. Associazione Praxis Via B. Croce 10 Macerata (MC)

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sede operativa dell' Associazione Praxis, situata in Via B. Croce 10 Macerata (MC), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. per le macrotipologie e le durate di seguito descritte:
 - Macrotipologia formativa OBBLIGO FORMATIVO: Accredimento Definitivo - durata triennale.
 - Macrotipologia formativa FORMAZIONE SUPERIORE: Accredimento Definitivo - durata triennale.
 - Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accredimento Definitivo - durata triennale.
2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito Elenco, che viene periodicamente aggiornato, con l'indicazione dei confini di validità dell'accREDITamento (tipologie formative, durata, eventuale regime provvisorio).
3. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accREDITamento se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla delibera n. 974/2008.
4. Il soggetto accreditato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITamento.
5. Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste, la competente Struttura regionale in materia di Accredimento delle strutture formative comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accREDITamento e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accREDITamento, l'accREDITamento verrà revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera della Giunta

